



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI



## COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)

### Stagione Sportiva 2011/2012

## Comunicato Ufficiale N° 3 del 5 Agosto 2011

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A DEL 14 LUGLIO 2011)

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare nella stagione 2011/2012 in deroga all'art. 51 la classifica avulsa al fine di individuare per i campionati dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare ai relativi play off e play out;

- esaminata la suddetta proposta;
- vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei campionati dilettantistici stagione 2011/2012 , in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 delle NOIF, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 38 DEL 30 GIUGNO 2011)

Con riferimento al C.U. n.191 della L.N.D., pubblicato il 26 maggio 2011, inerente la modifica degli articoli 29 e 32, delle N.O.I.F. e la introduzione dell'art.118, delle N.O.I.F., si ritiene opportuno chiarire le modalità e le procedure in ordine alla **variazione di attività** individuata dalla introduzione della nuova normativa.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque, ai calciatori "non professionisti" (art.29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.) è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F..

E' quindi consentito:

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

**Non è consentita la variazione di attività dei calciatori da e per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e di calcio a cinque.**

**Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter, delle N.O.I.F..**

Per i calciatori tesserati ai sensi dell'art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di attività fermo restando il limite di cui al comma 11, del citato articolo, il quale prevede che le Società della L.N.D. possono tesserare e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente e/o provenuto da Federazione estera e che il tesseramento in variazione è valido sino al termine della stagione sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "**quiescenza**".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; **per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi**, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

**Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.**

**Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione che intenda nuovamente variare l'attività potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.**

**La variazione di attività** potrà essere effettuata nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2011/2012 il periodo stabilito è dal 1 Luglio 2011 al 17 Settembre 2011), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e Divisioni di competenza.

**La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione;** il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre **dal giorno successivo** di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

Si invitano i Comitati e le Divisioni a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1. Consiglio Direttivo**

##### **3.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA' ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE), COPPA PUGLIA E SUPERCOPPA DI CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012.**

Per conoscenza e stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, l' deliberata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativa ai limiti di partecipazione di calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia Supercoppa di Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2011 – 2012.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 19 Maggio 2011, su proposta della Delegazione Calcio a Cinque, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani da tempo intrapresa dalle Società vista la facoltà concessa dalla L.N.D., all'unanimità ha deliberato i seguenti:

#### **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Nelle gare dell'Attività Ufficiale, Stagione Sportiva 2011 – 2012, alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque di **Serie C1, Serie C2, Play-Off e Play-Out di competenza, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia e Supercoppa**, è fatto obbligo d'impiegare **n° 1** calciatori nati dal **1 Gennaio 1991** in poi e **n° 1** calciatori nati dal **1 Gennaio 1992** in poi.

L'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei suddetti calciatori dall'inizio della gara dell'inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'**art.17 (ex art.12) – comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**

Inoltre, in ottemperanza delle vigenti disposizioni regolamentari, si rammenta alle Società che nelle gare dell'attività ufficiale possono prendere parte, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2011 - 2012 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età**, nel rispetto delle condizioni previste dall'**art.34 comma 3** delle Noif.

## **4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5**

**Al fine di consentire l'accesso alle informazioni relative ad indirizzo e recapito telefonico di tutte le società dipendenti si invitano le stesse a provvedere all'aggiornamento dei propri dati anagrafici nell'area riservata della LND in modo da essere disponibili a tutte le società dotate di password, e consultati dal MENU PRINCIPALE nell'area INTERROGAZIONI - SOCIETÀ.**

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 5/8/2011.**

**Il Responsabile Regionale  
(F.to Dott. Angelo Carone)**

**Il Presidente  
(F.to Vito Tisci)**